



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,
Vigilanza e Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

Prot. in USCITA
n. 136877
del 28.7.2014

Associazione Fiera di Piazza Navona
FIVA Confcommercio
Sede legale: Studio Legale Di Meglio
Via Innocenzo XI, 8
00165 ROMA
c.a. Presidente Dott. Paolo Padovani


e p.c.



Roma Capitale
Ex Municipio I – Roma Centro Storico
Sportello Unico delle Attività Produttive
Commercio su area pubblica
Via Luigi Petroselli, 50
00186 ROMA

Roma Capitale
Dipartimento Attività Economico e Produttive
– Formazione e Lavoro
U.O. Attività Commerciali su aree pubbliche,
strutture annonarie, mercati
Via dei Cerchi, 6
00186 ROMA

Regione Lazio
Direzione Regionale per lo Sviluppo
Economico e le Attività Produttive
Commercio e Servizi al Consumatore
Via R. Raimondi Garibaldi 7
00145 Roma



Oggetto: Quesito in materia di commercio su aree pubbliche – Assegnazione posteggi in ambito della tradizionale Festa della Befana in Piazza Navona

Si fa riferimento alla nota con la quale codesta Associazione chiede un parere alla scrivente Direzione in merito alla disciplina da applicare alle concessioni dei posteggi nell'ambito della tradizionale fiera denominata "Festa della Befana" in Piazza Navona, anche a seguito delle disposizioni dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni del 5 luglio 2012, pubblicata sulla G.U. n. 79 del 4 aprile 2013 e recante i criteri per l'assegnazione di posteggi sulle aree pubbliche.



Al riguardo, codesta Associazione richiama la deliberazione del Consiglio del I Municipio n. 34 del 13-12-2001, con la quale veniva deliberata, nell'ambito della fiera in oggetto, *“l'assegnazione dei posteggi per un periodo di cinque anni, rinnovabili qualora ne sussistessero le condizioni”*.

Richiama, altresì, la successiva determinazione del Direttore del I Municipio n. 3290 del 14-11-2002, rettificata con determinazione n. 3305 del 15-11-2002, con la quale veniva autorizzato lo svolgimento della tradizionale manifestazione e approvato l'avviso pubblico per la concessione dei posteggi per l'edizione 2002-2003 e rilasciate agli operatori concessioni di posteggio di durata quinquennale, valide per le successive edizioni e fino all'edizione 2006-2007 compresa.

Richiama, inoltre, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 6-2-2006, con la quale veniva approvato l'articolo 19 del *“Regolamento delle attività commerciali sulle aree pubbliche”*, il cui comma 2 dispone espressamente che *“Anche per la festa della Befana di Piazza Navona la concessione avrà durata decennale a condizione che gli operatori rispettino le prescrizioni tecniche elaborate dal Municipio”*, in conseguenza del quale il Municipio I prorogava la durata delle suddette concessioni di ulteriori cinque anni, cioè fino alla prevista scadenza decennale dell'edizione 2011-2012 compresa.

Per la successiva edizione 2012-2013 il medesimo Municipio I, con Determinazione Dirigenziale n. 1597 del 29 agosto 2012 e Deliberazione di Giunta Municipale n. 5 del 4 settembre 2012, prorogava le concessioni scadute sino alle determinazioni che sarebbero state assunte dalla Conferenza Stato-Regioni. Di detta ultima proroga concessa codesta Associazione ha avuto comunicazione con nota del 7-9-2012, prot. n. CA/71546 del I Municipio.

Premesso quanto sopra, codesta Associazione richiama l'Intesa sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi sulle aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. sancita in data 5 luglio 2012 nell'ambito della Conferenza Unificata Stato-Regioni ed Enti Locali, sostenendo che dal combinato disposto dei punti 1., 2. e 3. della medesima, discende che anche alle fiere tradizionali preesistenti (cioè quelle non di nuova istituzione ai sensi del punto 4. della medesima Intesa) sarebbe applicabile la previsione della durata della concessione che non può essere inferiore ai nove anni, nonché nel caso in cui siano necessari rilevanti investimenti, non superiore ai dodici anni.

Richiama, inoltre, la nota n. 113089 del 22-12-2006 del Dipartimento VIII *“Politiche del Commercio e dell'Artigianato”* del Comune di Roma, nello specifico della Direzione della III^a Unità Organizzativa, con la quale viene precisato che *“... la manifestazione fieristica di Piazza Navona rientra nella fattispecie di cui all'art. 2, punto f) della deliberazione C.C. n. 35/06. Considerata la durata, l'organizzazione strutturale e funzionale della manifestazione (...) la Fiera per la Festa della Befana è da assimilarsi al mercato la cui fattispecie è prevista all'art. 2, punto c) della stessa deliberazione C.C. n. 35/06. Quanto definito all'articolo 13, punto 2 dello stesso atto deliberativo non può pertanto trovare applicazione in quanto non trattasi di posteggi rientranti nella tipologia di cui all'art. 2, punto e) della deliberazione consiliare di cui trattasi”*.



Evidenzia, inoltre, che, in quanto la Festa della Befana rappresenta una fiera tradizionale ultracentenaria e pertanto da riqualificare e ottimizzare, il Municipio I ha imposto agli operatori interessati l'obbligo di dotarsi di un banco tipo o box o stand conforme ad uno specifico modello obbligandoli, pertanto, a sobbarcarsi di cospicue spese di ammortamento pluriennale (da cinque/sei fino a dieci anni).

Sottolinea, infine, che il regime ordinario dell'Intesa (fatta eccezione per l'assegnazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere di nuova istituzione) non è immediato essendo stato previsto col punto 8 un congruo periodo di prima attuazione relativamente a situazioni già in atto, nel quale si applicano le previste disposizioni transitorie di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo punto 8, le quali prevedono un'ulteriore proroga delle concessioni, sia di quelle scadute dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e già prorogate fino alla data dell'Intesa, sia di quelle che sono scadute o che scadranno nel periodo compreso fra la data dell'Intesa ed i cinque anni successivi.

Quindi, ad avviso di codesta Associazione, le concessioni di posteggio di cui alla citata "Festa della Befana", scadute nell'edizione 2011-2012, ossia dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 59 del 2010 e già prorogate per l'edizione 2012-2013, sarebbero da prorogarsi fino al compimento di sette anni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo e cioè fino all'edizione 2017 compresa, mentre in contrasto con quanto evidenziato, per l'edizione 2013-2014 il Municipio I ha rilasciato a ciascun operatore, già concessionario di posteggio nella manifestazione, una proroga della concessione mediante Determinazione Dirigenziale *ad hoc* valida dall' 1 dicembre 2013 al 6 gennaio 2014, ritenendo non applicabile la proroga fino al 2017 sugli spazi pubblici in relazione alle emerse esigenze in materia di interesse pubblico, tutela del decoro e sicurezza, con la conseguente indizione della Conferenza dei Servizi prevista per il giorno 27-2-2014 con nota prot. CA/107186/2013 per la predisposizione di apposito avviso pubblico.

Stante quanto rappresentato, codesta Associazione chiede:

- se sia legittima la condotta del Municipio Roma I di convocare la Conferenza dei Servizi al fine di indire un avviso pubblico per l'assegnazione dei posteggi nell'ambito della Festa della Befana in Piazza Navona per l'edizione 2014-2015, stante la citata assimilazione delle concessioni degli operatori della festa della Befana a quelle mercatali e stante il disposto delle disposizioni transitorie dell'Intesa che prorogherebbe di diritto tali concessioni fino all'edizione 2017;
- se, in caso di risposta positiva al primo quesito, debba considerarsi applicabile o meno quanto previsto dal punto 7 dell'Intesa in merito alla previsione del numero massimo di posteggi assegnabili, nella stessa area mercatale, ad un medesimo soggetto giuridico, stante il previsto congruo periodo transitorio relativamente a situazioni già in atto.

Al riguardo si fa presente quanto segue.

In via preliminare la scrivente Direzione precisa che la manifestazione in oggetto non può che essere considerata come fiera. Le caratteristiche e le modalità di svolgimento della



medesima, infatti, corrispondono a quanto disposto dall'articolo 27, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i., nel quale viene precisato che per fiera si intende "... la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività"; corrispondono, inoltre, a quanto disposto dall'articolo 36, comma 6, della L.R. Lazio 18 novembre 1999, n. 33, ovvero "Per fiera s'intende la manifestazione, con cadenza da determinarsi a cura del comune, caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi e festività"; corrispondono, infine, a quanto disposto dall'articolo 2, lettera f), del "Regolamento delle attività commerciali sulle aree pubbliche" del Comune di Roma, approvato con deliberazione C.C. n. 35/06, laddove "Per fiera s'intende la manifestazione, con cadenza da determinarsi a cura del Comune, caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, d'operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi e festività".

Tale manifestazione, peraltro, non ha alcuna corrispondenza con i mercati, che sono definiti dalle norme diversamente e che pur potendo essere giornalieri, settimanali e mensili non sono mai, in ogni caso, legati ad eventi particolari o festività.

Di conseguenza, ad avviso della scrivente, alla fiera di cui in oggetto non è possibile applicare le proroghe automatiche previste dal punto 8, lettera b) dell'Intesa, che sono invece da riferirsi alle procedure di selezione per le concessioni dei posteggi nei mercati quotidiani, settimanali, mensili, anche stagionali, o fuori i mercati.

In tal senso, quanto precisato nella citata nota n. 113089 del 22-12-2006 del Dipartimento VIII del Comune di Roma, ovvero l'assimilazione della Fiera per la Festa della Befana alla fattispecie del mercato prevista all'articolo 2, punto c) della deliberazione C.C. n. 35/06, ad avviso della scrivente non può che essere inteso quale presupposto ai meri fini giustificativi dell'applicazione della deroga a quanto stabilito all'articolo 2, punto e), della citata deliberazione C.C. n. 35/06, ossia a consentire agli operatori concessionari di posteggio nelle fiere in discorso, la possibilità di appendere merci od altro agli ombrelloni di copertura od alle tende mantovane o pensiline.

Premesso quanto sopra, la scrivente richiama il punto 8 dell'Intesa recante le disposizioni transitorie da applicare in fase di prima attuazione.

Riguardo al contenuto del citato punto 8 evidenzia che quanto disposto alla lettera b), ovvero la previsione delle ulteriori proroghe delle concessioni - sia scadute dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e già prorogate fino alla data dell'Intesa, sia di quelle che sono scadute o che scadranno nel periodo compreso fra la data dell'Intesa ed i cinque anni successivi, rispettivamente quindi prorogate fino al 7 maggio 2017 e fino al 6 luglio 2017 - è da riferirsi alle procedure di selezione per le concessioni dei posteggi nei mercati quotidiani, settimanali, mensili, anche stagionali, o fuori i mercati.



Nel caso dei posteggi nelle fiere, invece, tali proroghe non sono menzionate; la successiva lettera c) delle disposizioni transitorie, comunque, stabilisce che, al fine di evitare disparità di trattamento tra gli operatori su area pubblica, per un periodo di ammortamento di sette anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, ovvero fino al 7 maggio 2017, ai soggetti esercenti nei posteggi delle fiere si applica *“la limitazione di cui al punto 3, relativa all’applicazione del criterio prioritario del maggior numero di presenze”* nella fiera, al fine di consentire ai medesimi operatori l’ammortamento degli investimenti sostenuti ai fini delle precedenti partecipazioni.

Il punto 3, dell’Intesa, richiamato alla lettera c) del punto 8, che indica le modalità di assegnazione dei posteggi nelle fiere non di nuova istituzione, dispone: *“Nel caso delle fiere i cui posteggi sono assegnati mediante procedure di selezione a cadenza prestabilita per il periodo corrispondente alla durata della manifestazione, tenuto conto delle specifiche caratteristiche di dette manifestazioni e delle modalità con le quali sono svolte, nonché dalla circostanza che prevalentemente, essendo correlate a specifiche tradizioni, sono caratterizzate dall’offerta di peculiari merceologie di prodotto, il criterio di priorità dell’esperienza connessa al maggior numero di presenze pregresse nella medesima fiera resta applicabile limitatamente ad un numero di volte tale che per ciascun concessionario non sia superato il periodo di ammortamento degli investimenti di cui al punto 1. Decorso detto periodo, alle procedure di selezione per la concessione del posteggio in questione si applicano comunque i criteri prioritari stabiliti al punto 2, ai fini della decorrenza per il soggetto selezionato di un nuovo limitato periodo di priorità collegato al numero delle presenze pregresse”*.

In conseguenza di quanto richiamato, l’eventuale procedura pubblica ai fini dell’assegnazione dei posteggi in una fiera effettuata dopo la data dell’Intesa e per tutto il periodo di ammortamento di sette anni indicato alla predetta lettera c) del punto 8, ossia fino al 7 maggio 2017, non può non tenere conto di quanto previsto alla medesima lettera c), ossia la necessità di applicare il criterio prioritario del maggior numero di presenze nella medesima fiera.

Quanto sopra vale, quindi, per tutte le fiere che si svolgeranno prima della data del 7 maggio 2017; nel caso delle fiere che si svolgeranno dopo tale data, invece, la relativa procedura pubblica deve tenere conto dell’applicazione di quanto precisato al punto 3 dell’Intesa.

Il predetto punto 3, richiamata la necessità dell’applicazione del criterio di priorità dell’esperienza connessa al maggior numero di presenze pregresse nella medesima fiera, stabilisce l’applicabilità, nel caso di procedure pubbliche per l’assegnazione dei posteggi nelle fiere, dei criteri prioritari di cui al punto 2 dell’Intesa.

Detti criteri di priorità, da applicare nel caso di pluralità di domande concorrenti, sono relativi alla *“maggiore professionalità, acquisita, anche in modo discontinuo, nell’esercizio del commercio sulle aree pubbliche e riferita all’anzianità di esercizio dell’impresa, ivi compresa*



quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, che in sede di prima applicazione può avere specifica valutazione nel limite del 40% del punteggio complessivo”.

Per effetto del citato richiamo al periodo di *”prima applicazione”*, decorso il periodo di ammortamento di cui alla lettera c) del punto 8, ossia dopo il 7 maggio 2017, deve essere individuata una ulteriore fase transitoria, la cui durata è stabilita dal Comune, nel corso della quale alle procedure ad evidenza pubblica relative alle concessioni di posteggio non solo nei mercati (le quali sono state oggetto di proroga per effetto delle disposizioni transitorie di cui al punto 8 e che, scadute le proroghe devono essere oggetto di riassegnazione) ma anche nel caso delle concessioni di posteggio nelle fiere che hanno usufruito del citato periodo di ammortamento di sette anni fino al 7 maggio 2017, si applica, in ogni caso, il criterio dell’anzianità di esercizio dell’impresa nel posteggio al quale si riferisce la selezione che, ai sensi del punto 2, lettera a) dell’Intesa, può avere una specifica valutazione nel limite massimo del 40% del punteggio complessivo (detta percentuale, ovviamente, può pertanto essere individuata anche con un limite inferiore al 40%).

Decorsa tale ulteriore fase transitoria, nella quale si applica la riserva del 40% dei posti, nel caso delle fiere, il Comune che ha stabilito, per ogni fiera, la durata del periodo di ammortamento degli investimenti relativi a ogni singolo posteggio (che, in ogni caso, va da un limite di 9 anni ad un massimo di 12 anni, come precisato al punto 1 dell’Intesa) deve tenere conto anche di quanto espressamente precisato nell’ultimo periodo del punto 3.

Ciò significa, che al soggetto che si è aggiudicata la concessione del posteggio nella fiera, a seguito dell’applicazione dei criteri di cui al predetto punto 2 dell’Intesa, deve essere anche garantito il riconoscimento del criterio della presenza nella fiera per tutto il periodo di ammortamento (da 9 a 12 anni) stabilito dal Comune in relazione al posteggio che il soggetto in questione si è aggiudicato, al termine del quale, dovendosi riapplicare i criteri di cui al punto 2, il medesimo soggetto non potrà più usufruire della priorità collegata al numero delle presenze pregresse in quel posteggio.

Con riguardo al secondo quesito, la scrivente richiama, in via preliminare, quanto previsto al punto 7 dell’Intesa, ossia: *“Ai fini della tutela della concorrenza (...) è stabilito un limite al numero dei posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico nell’ambito della medesima area mercatale. A tal fine, fatto salvo un congruo periodo transitorio relativamente ad eventuali situazioni già in atto, un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni nell’ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento ovvero tre concessioni nel caso di aree con un numero di posteggi superiore a cento”.*

L’Intesa prevede, quindi, un limite al numero dei posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto nell’ambito del medesimo settore merceologico (alimentare e non alimentare) e della medesima area mercatale o fieristica; prevede, però, altresì, un congruo periodo transitorio durante il quale saranno fatte salve eventuali situazioni esistenti al momento dell’adozione dell’Intesa stessa.



Ciò significa, ad avviso della scrivente, che, anche qualora sia assunta la decisione di avviare le procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi nella fiera in discorso, in ogni caso è necessario tenere conto del contenuto del citato punto 7 dell'Intesa e quindi garantire al soggetto eventualmente titolare di un numero di posteggi, relativi a ciascun settore, superiore a quello individuato al medesimo punto 7, di mantenerne la titolarità per un periodo transitorio, che deve necessariamente essere individuato dal Comune e che, ovviamente, deve essere stabilito a far data dall'adozione dell'Intesa (ovvero dal 5 luglio 2012). Resta ferma, comunque, la possibilità per il Comune di far coincidere detto periodo transitorio con il periodo di ammortamento richiamato alla lettera c) del punto 8 dell'Intesa.

Diversamente, infatti, si determinerebbe una disparità di trattamento con i soggetti titolari di concessioni di posteggi nei mercati per i quali, con nota n. 6591 del 16-1-2014, la scrivente Direzione ha sostenuto che il richiamo al periodo transitorio che intende fare salve solo le situazioni esistenti al momento dell'adozione dell'Intesa, non può che essere individuato a far data dall'adozione della medesima.

IL DIRETTORE GENERALE

Gianfrancesco Vecchio

BB/intesa ambulanti